

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per la Motorizzazione
Divisione 5
Via G. Caraci – 00157 Roma

Roma, 13.10.2011

Prot. n. 29015

Classifica: 23.18.01

Alle DIREZIONI GENERALI TERRITORIALI
LORO SEDI

Alla REGIONE SICILIANA
Assessorato ai Trasporti Turismo e Comunicazioni
Direzione Trasporti
Via Notarbartolo n. 9
PALERMO

Alla PROVINCIA AUTONOMA di TRENTO
Servizio comunicazioni e trasporti
Motorizzazione Civile
Lungadige S. Nicolò 14
TRENTO

Alla PROVINCIA AUTONOMA DI
BOLZANO
Ripartizione Traffico e Trasporti
Palazzo Provinciale 3 b
Via Crispi 10
BOLZANO

Alla REGIONE AUTONOMA
Friuli Venezia Giulia
D.C. Pianificazione – Sez Logistica e trasporto merci
Via Giulia 75/1 - 34126 TRIESTE

Al MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
D.G. EUROPA Uff. VI ROMA

All'AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA DI
MOLDOVA
VIA Montebello 8 – 00185 ROMA

Al MINISTERO DELL' INTERNO
Direzione Centrale- Polizia Stradale
ROMA

Al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
ROMA

Al Comando Generale della Guardia di Finanza
ROMA

All'Unione Provincie d'Italia
P.zza Cardelli 4
ROMA

All' A.N.C.I.
Via dei Prefetti 46
ROMA

Al C.E.D - SEDE

Al GABINETTO DEL MINISTRO DELLE
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Ufficio Affari Internazionali
ROMA

All' A.N.I.T.A.
Associazione Nazionale Imprese Trasporti
Automobilistici
Via Oglio 9
00198 ROMA

CONFARTIGIANATO TRASPORTI
Associazione Nazionale Autotrasporto
Via S. Giovanni in Laterano 152
00184 ROMA

*E p.c.: Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dip. per i Trasporti Terrestri e il Trasporto
Intermodale
Segreteria Amministrativa
S E D E
(Rif. Prot. 529 del 29.10.2008)*

OGGETTO: Repubblica di Moldova. Conversioni patenti di guida.
Integrazione alla Circolare prot. n. 24705/23.18.01 del 01 settembre 2011

Con la Circolare indicata in oggetto sono state inviate le notizie relative all'aggiornamento dell'Accordo di reciprocità in materia di conversione di patenti di guida tra l'Italia e la Moldavia, con riserva di trasmettere successive comunicazioni in merito alle modalità di rilevare, dai codici riportati sulle patenti moldave, se le stesse siano state rilasciate per esami ovvero per conversione di altro documento estero. Ciò al fine della corretta applicazione dell'art. 6 – paragrafo 2- dell'Accordo stesso.

In merito le competenti autorità estere hanno reso noto che in caso di emissione di patente moldava per conversione e non per esami, nella colonna 12 della patente stessa viene indicato il codice 70 seguito dalla sigla dello Stato di primo rilascio.

Dopo specifica richiesta di questa Direzione è stato successivamente chiarito che il codice 70 viene utilizzato, oltre che in sede di primo rilascio, anche in caso di duplicato.

E' stato però precisato che l'uso del predetto codice 70 è in vigore dal 05 settembre 2011.

Pertanto per tutte le patenti moldave emesse prima di tale data, non risultando possibile conoscere dalla lettura delle stesse se derivino da conversione di altro documento estero non convertibile in Italia, gli Uffici della Motorizzazione chiederanno all'interessato di produrre, unitamente alla domanda di conversione e alla documentazione di rito, la specifica attestazione da cui risulti se la patente moldava da convertire è stata rilasciata per esami nella Repubblica di Moldavia, ovvero se è stata invece rilasciata per conversione, con l'indicazione dello Stato che ha emesso la patente originaria per esami, come specificato nella precedente Circolare indicata in oggetto.

Si precisa che detta attestazione potrà essere rilasciata oltre che dall'Ambasciata moldava anche dal Consolato Generale avente sede a Bologna con le competenze territoriali così come indicato nella specifica Circolare prot.n. 104949/23.18.08 del 04.12.2009 avente come oggetto: *Moldavia. Indirizzi Rappresentanze diplomatiche.*

Per la patenti moldave emesse dal 05 settembre 2011 non sarà invece necessario chiedere la predetta attestazione per conoscere le modalità di rilascio. Gli Uffici della Motorizzazione faranno il dovuto approfondimento solo nel caso in cui le patenti riportino il codice 70 nella colonna 12 ed applicheranno l'art. 6 paragrafo 2 dell'Accordo in vigore.

In via generale resta comunque sempre confermata, la possibilità (ai sensi dell'art. 10 dell'Accordo in vigore) di richiedere un'attestazione per altri motivazioni qualora sorgano dubbi sulla patente da convertire.

Le Direzioni Generali Territoriali in indirizzo sono cortesemente invitate a diramare tempestivamente la presente Circolare a tutti gli Uffici della Motorizzazione dipendenti per competenza territoriale.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. arch Maurizio Vitelli)
